

Audizione
ASSOFONDIPENSIONE
VI Commissione (Finanze e Tesoro)
Senato della Repubblica
Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale

Roma, 8 Novembre 2011

Desidero in primo luogo ringraziare il Presidente, Senatore Mario Baldassarri, e i componenti della Commissione per aver convocato Assofondipensione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale.

Assofondipensione è l'Associazione dei Fondi Pensione Negoziati, costituita alla fine del 2003 ad opera delle principali organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori (Confindustria, Confcommercio, Confservizi, Confcooperative, Legacoop, AGCI, CGIL, CISL, UIL e UGL), che riunisce 34 fondi pensione negoziali istituiti, su base nazionale o regionale, nei principali comparti produttivi. Il numero di iscritti ai fondi pensione riferibili al sistema associativo è di circa 2 milioni per oltre 23 miliardi di euro di patrimonio destinato alle prestazioni.

Siamo convinti che l'iniziativa di codesta rispettabile Commissione sia oltremodo opportuna, poiché i Fondi pensione negoziali, utilizzando strumenti finanziari finalizzati al risparmio previdenziale, sono interessati in maniera diretta alla riforma sul sistema fiscale vigente.

1. INTRODUZIONE

La normativa fiscale è, senza dubbio, una delle tematiche più complesse e delicate che il sistema della Previdenza complementare in generale e dei Fondi Pensione Negoziali, in particolare, si trova a dover gestire.

L'attuale normativa infatti prevede tre differenti tipi di tassazione da applicare alle prestazioni erogate dai Fondi Pensione ad i propri associati.

A tal riguardo appare opportuno presentare un *excursus* relativo alla disciplina fiscale:

- **Parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31 dicembre 2000 erogata in forma di capitale.**

La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2000 contenuta nell'articolo 13, comma 9, del Dlgs n. 124/1993 prevedeva che le prestazioni in forma di capitale fossero soggette a tassazione separata ai sensi dell'ex articolo 16, comma 1, lett. *a*) del Tuir. Inoltre, era stabilito che le stesse prestazioni fossero imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri previsti per la tassazione del Tfr applicando la riduzione annuale ivi prevista (e cioè l'abbattimento di 309,87 euro) proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale al Tfr destinato alla forma pensionistica complementare.

- **Parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 erogata in forma di capitale.**

Il montante relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, erogato in forma di capitale, era soggetto a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. *a-bis*) del Tuir ed era tassato con le modalità previste dall'articolo 20 dello stesso Testo unico su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (e cioè presso il fondo pensione all'11%).

Ai fini dell'effettiva tassazione degli imponibili afferenti gli importi maturati nei due periodi sopra considerati, l'aliquota è ancor determinata calcolando l'importo maturato fino al 31.12.2000 (K1) e quello maturato dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (K2) al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e delle somme non dedotte.

- **Parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2007 erogata in forma di capitale.**

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale relative ai montanti accumulati dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11 del Dlgs n. 252/2005 sono tassate con una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, con esclusione della parte di prestazione corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. L'aliquota prima indicata è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Tuttavia, tale riduzione non può superare i 6 punti percentuali, Dopo 35 anni di iscrizione ai fondi pensione senza che sia avvenuto il riscatto della propria posizione la tassazione scenderà, quindi, al 9%.

- **Parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31 dicembre 2000 erogata in forma di rendita (regime applicabile sia ai «vecchi» che ai «nuovi iscritti»).**

Ai sensi dell'articolo 48-bis) del Tuir allora in vigore, e ancora applicabile sulle quote maturate fino a tale data, le prestazioni periodiche relative alla previdenza complementare si collocano tra i redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente e sono tassati su un imponibile pari all'87,5% dell'ammontare corrisposto.

- **Parte di prestazione relativa ai montanti delle prestazioni accumulate dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 erogata in forma di rendita (regime applicabile sia ai «vecchi» che ai «nuovi iscritti»).**

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lett. d) del Tuir le prestazioni pensionistiche in forma periodica sono tassate sulla base delle aliquote progressive di cui all'articolo 13 del Tuir al netto, non solo dei redditi che hanno già scontato imposte, o relativi a contributi non dedotti nella fase di erogazione, ma anche al netto dei rendimenti maturati durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica di cui all'articolo 44, lett. g-quinquies) del Tuir.

- **Parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2007 erogata in forma di rendita (regime applicabile sia ai «vecchi» che ai «nuovi iscritti»).**

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita, relative ai montanti accumulati dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11 del Dlgs n. 252/2005 sono tassate con

Alla luce di quanto sopra riportato si può dire che ad oggi vi sono tre differenti tassazioni che vengono applicate sulle prestazioni:

- parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31.12.2000 **(M1)**;
- parte di prestazione relativa agli importi maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 **(M2)**;
- parte di prestazione relativa agli importi maturati a decorrere dall'1.1.2007 **(M3)**.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di rendere più efficiente e comprensibile il sistema di previdenza complementare sarebbe opportuno ipotizzare in primo luogo la semplificazione della disciplina vigente estendendo la tassazione prevista dal DLgs 252/05 all'intera prestazione indipendentemente dal periodo di maturazione del montante.

2. LA NUOVA TASSAZIONE SULLE RENDITE FINANZIARIE

Dal 01.01.2012 le ritenute e imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria sono applicate con aliquota del **20%** (Art. 2 c. 6 e segg. d.l. 138/2011):

- sostituzione dei vigenti tassi del 12,50% (es. dividendi su partecipazioni non qualificate) e del 27% (es. interessi su conti correnti e depositi bancari o postali)

Per espressa disposizione legislativa, l'aliquota del 20% non si applica ai:

- redditi derivanti da obbligazioni dello Stato italiano o titoli ad essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali)
- proventi da obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella c.d. *white list* - redditi da titoli di risparmio per l'economia meridionale
- guadagni relativi ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti (ma non ancora oggetto di una specifica disciplina da parte del legislatore).

L' Art. 2, c. 8, d.l. 138/2011 espressamente esclude il risultato di gestione netto maturato dalle Forme Pensionistiche Complementari dall'ambito di applicazione dell'aliquota del 20%. Dal 01.01.2012, quindi, le forme pensionistiche complementari continueranno ad essere assoggettate all'imposta sostitutiva con aliquota dell'**11%**.

Assofondipensione, mentre sottolinea il doveroso riconoscimento del carattere previdenziale e non speculativo e del particolare sistema di vincoli che caratterizza le forme pensionistiche complementari, ritiene l'ipotesi di introduzione di aliquote differenziate per piani di risparmio a lungo termine contraddittoria con l'obiettivo di unificazione delle aliquote e ne rileva l'obiettiva e incongrua sovrapposizione con il regime del risparmio con finalità previdenziale.

Sempre con riferimento a modifiche di regime fiscali, si evidenzia la riforma della **tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano** entrata in vigore il **01/07/2011**. Con questo provvedimento l'Italia si è allineata alla regolamentazione vigente negli altri paesi europei, modificando il prelievo fiscale sulle plusvalenze dei fondi comuni italiani dal regime della tassazione per *maturazione*, in capo al fondo, a quello della tassazione *per cassa*, in capo all'investitore; tale tassazione interverrà solo al momento del disinvestimento (prelievo fiscale applicato sul *realizzato*).

Con il passaggio al regime di tassazione basato sul criterio di cassa, i fondi comuni italiani sono stati fiscalmente equiparati ai quelli europei armonizzati.

Di qui l'esigenza di prevedere anche per i fondi pensione il "criterio di cassa" e, in prospettiva, di ridurre ulteriormente la tassazione sui rendimenti per favorire la crescita dei montanti in fase di accumulo.